

TI_GERICHTE 52.2011.187 vom 8. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.187

FR: TI_GERICHTE 52.2011.187 du 8 février 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.187 del 8 febbraio 2012

Regeste

Tassa rifiuti

Erwägungen

E. 2

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste in ragione di metà ciascuno a carico del comune di _____ e del ricorrente, il quale rifonderà fr. 400.- alla controparte a titolo di ripetibili ridotte. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

E. 2.2

Nel Cantone Ticino la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, (LALPAmb; RL 9.2.1.1.) e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL 9.2.1.1.1.). L'art. 17 cpv. 1 LALPAmb stabilisce che i comuni provvedono in particolare ad organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani (lett. a), ad organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento (lett. b), nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (lett. c). I comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni, o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati, (cpv. 2) e disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

E. 2.3

Nel comune di _____ il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RSER), adottato dal consiglio comunale il 13 dicembre 2010 e pubblicato l'11 gennaio 2011, il cui art. 31 è oggetto del presente ricorso. Per quanto attiene al finanziamento del servizio, l'art. 30 RSER dispone che la tassazione per la raccolta dei rifiuti mira, di regola, a garantire la copertura integrale delle spese che il comune deve sostenere per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Il prelievo è stabilito dal municipio in base ai dati dell'Ufficio controllo abitanti. Il controverso art. 31 RSER opera una distinzione (con importi minimi e massimi) a livello di tasse tra le residenze primarie, quelle secondarie e i locali commerciali, e fissa per le residenze primarie delle suddivisioni in funzione del numero delle persone che le

compongono.

E. 2.4

La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti prelevata dal comune di _____ è una tassa di utilizzazione, ossia una controprestazione del cittadino per il diritto che egli ottiene di utilizzare il servizio di nettezza urbana (DTF 111 Ia 324 consid. 7 e rinvii). Al riguardo, va ricordato che la ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità (cfr. art. 2 e 32a LPAmb) . Secondo la prassi, detto principio non può essere interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. L'ente pubblico deve infatti sopportare anche delle spese che non dipendono direttamente dalla medesima, come quelle di manutenzione delle installazioni le quali vanno sostenute anche se non vengono prodotti né smaltiti rifiuti. Anche se l'ammontare della tassa dipende quindi dalla quantità di rifiuti prodotta, ciò non impedisce tuttavia l'utilizzazione di criteri schematici (cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, pubblicata in: URP 2004 pag. 197, consid. 3.1; DTF 129 I 290 consid. 3.2 e numerosi riferimenti dottrinali; Adrian Hungerbühler , Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104 (2003) pag. 531 e numerosi riferimenti). Il Tribunale federale ha pertanto considerato che prelevare presso ogni economia domestica un importo forfettario modesto, anche se in tal modo la tariffa era poco differenziata, ossequiava il principio di causalità (RDAT 1996 I 51 142 consid. 11b; RDAF 1999 I 94 consid. 3b). Oltre al principio della copertura dei costi, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti deve ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio sanciti, rispettivamente, dagli art. 8 e 9 Cost.. Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematico né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sformite di motivi ragionevoli (cfr. DTF 126 I 180 consid. 3a/ bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Una quantificazione precisa di vantaggi particolari tratti da un servizio pubblico è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Essa dipende in effetti da diversi fattori come, ad esempio, trattandosi del servizio di nettezza urbana, la quantità dei rifiuti prodotta oppure la variazione dei costi legati allo smaltimento in funzione dell'allontanamento o del periodo dell'anno. Per tali motivi, la prassi ha ammesso che le tasse possono essere prelevate secondo criteri schematici fondati sull'esperienza (cfr. DTF 128 I 46 consid. 4a e rinvii). Entro questi limiti, il legislatore gode di un ampio potere di apprezzamento che deve essere rispettato dalle autorità giudiziarie, le quali devono intervenire soltanto se le distinzioni operate sono insostenibili. 3. 3.1. Tornando al caso in esame, il ricorrente sostiene che l'art. 31 RSEr, operando una distinzione a livello di tasse tra le residenze primarie e secondarie, sarebbe contrario ai principi giurisprudenziali enunciati dal Tribunale federale in una sentenza del 20 novembre 1995 concernente il comune di S. Nazzaro e violerebbe pertanto il principio di uguaglianza, in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra queste due categorie di utenti. 3.2. Come questo Tribunale ha ripetutamente avuto modo di affermare (cfr. per tutte: STA 52.2003.291 del 28 ottobre 2003, consid. 4.2.), la diversa impostazione

dell'assoggettamento tra economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a critica. La determinazione della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di un anno le residenze secondarie di un comune, ma specialmodo di quelle offerte in locazione per brevi periodi, è infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le residenze secondarie è dunque volta a rendere praticabile l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, grazie al contenimento entro limiti ragionevoli del dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente. Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie possa sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.

3.3. In concreto, l'imposizione dei proprietari di residenze secondarie, tutti indistintamente accomunati in una sola categoria, va da un minimo di fr. 150.- a un massimo di fr. 250.- e corrisponde sostanzialmente a quella prevista per le abitazioni primarie la cui economia domestica è composta da due persone. Ora, a differenza del caso a cui fa riferimento il ricorrente nella sua impugnativa, dove agli utenti non domiciliati veniva chiesto un tributo più elevato rispetto a quello applicato nei confronti dei domiciliati (cfr. RDAT I-1996 n. 52 in re comune di S. Nazzaro), nella fattispecie in esame l'onere impositivo previsto per queste due categorie di utenti è pressoché identico e la tassa che può essere prelevata presso le residenze secondarie è addirittura inferiore rispetto a quella prevista per le abitazioni primarie occupate da tre o più persone. Il Tribunale cantonale amministrativo si è già chinato in passato su un caso analogo concernente il comune di Olivone (cfr. la precitata STA 52.2003.291 del 28 ottobre 2003, consid. 4.3), il cui giudizio è stato in seguito confermato dal Tribunale federale (STF 2P.298/200 del 10 settembre 2004). In quell'occasione era stato ritenuto che la soluzione adottata dal legislatore comunale, secondo cui le residenze secondarie dovevano essere imposte in modo identico alle residenze primarie occupate da due o più persone, non appariva nel suo complesso discriminatoria, considerato che per percepire il tributo nei confronti dei proprietari di residenze secondarie il legislatore era senz'altro legittimato, per ovvi e irrinunciabili motivi di praticabilità, all'applicazione di criteri schematici dettati dall'esperienza (cfr. RDAT II-1995 n. 23 consid. 4.2). Nella presente fattispecie, l'imposizione delle residenze secondarie adottata dal legislatore comunale di _____ merita quindi di essere protetta, in quanto immune da critiche per quanto attiene al rispetto del principio di uguaglianza. Essa, pur facendo astrazione dal numero esatto di persone che occupano tali immobili nel corso di un anno, parte comunque dall'assunto, implicito, secondo cui quest'ultimi sono di regola utilizzati, quando abitati, da più persone contemporaneamente. Al di là dello schematicismo che la caratterizza, tale soluzione non si basa su dei motivi del tutto insostenibili o sprovvisti di qualsiasi fondamento logico: non si può in effetti oggettivamente negare che, in ragione della loro destinazione, simili abitazioni vengono di norma sfruttate durante le ferie o il tempo libero in compagnia di altre persone (coniuge, figli, conoscenti). Si tratta inoltre di una soluzione semplice e agevolmente attuabile, senza eccessivo dispendio di lavoro e di risorse da parte dell'apparato amministrativo comunale, ciò che contribuisce senz'altro a meglio garantire la generalità dell'imposizione e che la rende degna di tutela dal profilo giuridico. In questo senso non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che un altro comune del distretto, e più precisamente Mendrisio, abbia adottato una normativa diversa, la quale impone in egual

misura le residenze primarie e quelle secondarie, a seconda che le medesime siano occupate da una persona sola oppure da due o più persone (cfr. art. 3 n. 3 A dell'ordinanza del municipio di Mendrisio di applicazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, del 1° luglio 2008, prodotto dall'insorgente). Ne discende dunque che l'imposizione delle residenze secondarie prevista dal controverso art. 31 RSER di _____ sfugge alle critiche sollevate dall'insorgente e come tale merita di essere confermata.

4. 4.1. Dinnanzi alla precedente autorità di giudizio, il ricorrente aveva comunque pure contestato i criteri scelti sia per l'imposizione delle residenze primarie - sostenendo che gli stessi penalizzerebbero eccessivamente le famiglie numerose, visto che nella composizione delle economie domestiche sono compresi indiscriminatamente adulti e bambini, senza prevedere esenzioni o ribassi - sia dei negozi di alimentari. Egli aveva poi criticato la clausola, secondo la quale in casi particolari la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti può essere stabilita dal municipio, a proprio giudizio. Con il presente gravame RI 1 ripropone questi argomenti e rimprovera all'Esecutivo cantonale di non avere evaso dette censure, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito.

4.2. Quest'ultima garanzia procedurale, sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). In linea di massima l'obbligo di motivare le decisioni impone all'autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone dunque l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad. art. 26 n. 2).

4.3. Nella fattispecie in esame, bisogna convenire con l'insorgente che il Governo ha effettivamente tralasciato di prendere puntualmente posizione sulle critiche che questi aveva sollevato riguardo ai criteri scelti per l'imposizione delle residenze primarie e dei negozi di alimentari, nonché in merito alla possibilità, contemplata dall'art. 31 ultimo periodo RSER, che il municipio possa stabilire in casi particolari la tassa in discussione a propria discrezione. Tali aspetti della vertenza sono dunque rimasti completamente inevasi, circostanza questa che integra con tutta evidenza gli estremi di un diniego formale di giustizia a danno dell'insorgente. La possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso dinnanzi all'ultima istanza cantonale non permette di regola di compensare a sufficienza la lesione del diritto di essere sentito perpetrata dall'autorità inferiore, per cui in questo caso si giustifica di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

5. 5.1. Stante tutto quanto precede e nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere parzialmente accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti al Governo cantonale per nuovo giudizio.

5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente e del comune di _____, intervenuto in causa a tutela dei propri interessi finanziari, proporzionalmente al loro rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). RI 1 rifonderà inoltre al comune, in quanto assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione 29 marzo 2011 (n. 2022) del Consiglio di Stato è annullata e gli atti sono retrocessi a quest'ultima autorità per un nuovo giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.